

Ordinanza concernente il servizio della sicurezza aerea (OSA)

Modifica del 24 gennaio 2001

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 18 dicembre 1995¹ concernente il servizio della sicurezza aerea è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1 periodo introduttivo e lett. b, i, k nonché cpv. 2 e 3

¹ Il servizio della sicurezza aerea comprende:

- b. *abrogata*
- i. il servizio d'informazione aeronautica;
- k. il servizio civile della meteorologia aeronautica.

² *Abrogato*

³ In situazioni particolari o straordinarie, i servizi della sicurezza aerea civile sono assicurati finché è necessario. Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) prende le misure necessarie con il consenso del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC).

Art. 2 **Competenze**

¹ L'Ufficio federale dell'aviazione civile (Ufficio) disciplina il servizio della sicurezza aerea d'intesa con il Comando delle Forze aeree (Comando). D'intesa con il Comando e dopo aver consultato Skyguide, l'Ufficio definisce la struttura e le classi dello spazio aereo e le pubblica nella Pubblicazione d'informazioni aeronautiche. È competente per la cura dei servizi di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettera h.

² I servizi di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettere a-g e i sono affidati a «Skyguide Società Anonima Svizzera per i Servizi della Navigazione Aerea civili e militari» (Skyguide) che è ATS-Authority ai sensi degli allegati 2 e 11 della Convenzione del 7 dicembre 1944² relativa all'aviazione civile internazionale (OACI, allegati 2 e 11). I compiti della sicurezza aerea sono descritti in allegato; il Dipartimento può affidare

¹ RS 748.132.1

² RS 0.748.0

a Skyguide anche altri compiti. Sotto la propria responsabilità, Skyguide può affidare a terzi singoli compiti.

³ Dopo aver consultato Skyguide e aver determinato l'onere dei costi, l'Ufficio può d'intesa con il Comando obbligare Skyguide a fornire temporaneamente e in singoli casi altre prestazioni in materia di sicurezza aerea.

⁴ L'Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera) garantisce il servizio civile della meteorologia aeronautica giusta l'articolo 1 capoverso 1 lettera k ed è Meteorological Authority ai sensi dell'OACI, allegato 3. Il DATEC fissa le modalità d'intesa con il Dipartimento federale dell'interno.

⁴ L'Ufficio può affidare determinati servizi destinati ad aerodromi svizzeri vicini alla frontiera a organi esteri della sicurezza aerea.

⁵ Le modalità relative ai servizi sono convenute tra i fornitori delle prestazioni e la clientela, nell'ambito delle prescrizioni nazionali e internazionali; l'Ufficio e il Comando partecipano alle trattative. In caso di mancato accordo tra le parti, l'Ufficio decide d'intesa con il Comando e dopo aver consultato gli interessati.

⁶ Il Comando assicura la condotta strategica delle missioni militari e delega la loro esecuzione a Skyguide.

⁷ Il Comando e Skyguide disciplinano di comune accordo i rapporti di proprietà degli impianti e degli edifici necessari per adempiere i compiti nell'ambito dei voli militari.

⁸ Di norma, l'Ufficio svolge i negoziati con autorità o organizzazioni nazionali o estere nella misura in cui non riguardino solo interessi puramente militari; Skyguide può partecipare a tali negoziati. L'Ufficio può incaricare Skyguide di svolgere i negoziati in casi specifici.

⁹ Skyguide svolge i negoziati e conclude contratti nell'ambito delle sue competenze d'esercizio, di natura tecnica e commerciale.

Art. 2a Precedenza di utilizzazione dello spazio aereo

¹ Nell'utilizzazione dello spazio aereo occorre tenere parimenti conto degli interessi civili e militari nazionali.

² D'intesa con il Comando e dopo aver consultato Skyguide, l'Ufficio emana istruzioni concernenti la precedenza di utilizzazione degli spazi aerei e delle rotte ATS per disciplinare i conflitti d'interessi.

Art. 3 Prescrizioni d'esercizio

¹ Le norme e raccomandazioni dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (OACI), stipulate negli allegati determinanti della Convenzione del 7 dicembre 1944³ relativa all'aviazione civile internazionale (Convenzione) nonché le prescrizioni tecniche che vi si riferiscono e le prescrizioni vincolanti dell'Organizzazione

³ RS 0.748.0

europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol)⁴ sono direttamente applicabili per l'attuazione dei servizi di sicurezza aerea e per il disciplinamento delle tasse. Sono fatte salve le deroghe autorizzate dall'Ufficio o notificate dalla Svizzera in virtù dell'articolo 38 di detta Convenzione.

² L'Ufficio può d'intesa con il Comando emanare istruzioni tecniche o d'esercizio complementari. Per i settori puramente militari, il Comando può d'intesa con l'Ufficio emanare istruzioni supplementari.

³ Prima di emanare, modificare o abrogare prescrizioni di diritto aeronautico concernenti il servizio della sicurezza aerea, occorre consultare Skyguide. Essa può sottoporre all'Ufficio proposte o suggerimenti.

Art. 3a Incidenti particolari

Skyguide annuncia immediatamente all'Ufficio gli incidenti particolari come le quasi-collisioni, le infrazioni alle istruzioni dei servizi della sicurezza aerea ecc. Le quasi-collisioni devono inoltre essere annunciate all'Ufficio d'inchiesta sugli infortuni aeronautici. Se sono coinvolti aeromobili militari, l'Ufficio informa il Comando.

Titolo prima dell'articolo 5

Sezione 2: Skyguide

Art. 5 Titolo e cpv. 1

Consiglio d'amministrazione e gestione delle azioni

¹ I membri del Consiglio d'amministrazione e il presidente di Skyguide sono designati dall'assemblea generale.

Art. 6 Obiettivi strategici

¹ Dopo aver consultato Skyguide, il Consiglio federale fissa per tre anni gli obiettivi strategici in materia di sicurezza, efficacia ed economicità.

² Ogni anno il DATEC e il DDPS esaminano se tali obiettivi sono rispettati sulla base di indici concordati.

Art. 7 cpv. 1 primo periodo e cpv. 2

¹ Skyguide provvede alla formazione del suo personale. ...

² L'Ufficio e il Comando possono obbligare Skyguide a formare, contro remunerazione, il personale della sicurezza aerea di terzi.

⁴ Questi documenti possono essere ottenuti presso l'Ufficio federale dell'aviazione civile, Maulbeerstrasse 9, 3003 Berna.

Art. 8 primo periodo

Skyguide deve vigilare affinché il servizio della sicurezza aerea non venga intralciato da scioperi, serrate o boicottaggi o da altre misure rivendicative. ...

Art. 9 cpv. 1 periodo introduttivo, lett. c^{bis} e cpv. 2

¹ Skyguide finanzia le sue spese segnatamente per mezzo:

c.^{bis} degli indennizzi della Confederazione per voli militari;

² L'Ufficio, MeteoSvizzera, il Comando e altri fornitori di prestazioni fatturano a Skyguide le loro prestazioni in materia di sicurezza aerea. Skyguide mette in conto queste spese alla sicurezza aerea svizzera.

Art. 10 Bilancio preventivo

¹ Prima che Skyguide allestisca il preventivo e i piani finanziari, l'Ufficio, MeteoSvizzera, il Comando e altri fornitori di prestazioni informano tempestivamente Skyguide circa i costi presumibili delle loro prestazioni.

² Skyguide determina le spese presumibili per le sue prestazioni a favore dei voli militari e ne informa tempestivamente il Comando prima di allestire il preventivo.

³ Se i costi presumibili sono eccessivi, gli organismi interessati appianano le divergenze.

Art. 11 Conto della sicurezza aerea svizzera

Skyguide allestisce ogni anno il conto globale delle spese e degli introiti della sicurezza aerea. Lo trasmette all'Ufficio, al Comando e a MeteoSvizzera per conoscenza.

Art. 12 Determinazione e approvazione

¹ Skyguide determina le tasse di sicurezza aerea, che consistono in tasse di avvicinamento e in tasse di rotta.

² Se Skyguide intende modificare le tasse di sicurezza aerea, informa tempestivamente l'Ufficio e il Comando e consulta gli organismi interessati. La domanda motivata deve essere inoltrata all'Ufficio, all'indirizzo del DATEC, al più tardi due mesi prima dell'entrata in vigore.

³ Il DATEC approva le tasse di sicurezza aerea prima della loro entrata in vigore; in merito, applica per analogia le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1985⁵ sulla sorveglianza dei prezzi.

Art. 15 cpv. 1 e 2

¹ In caso di utilizzazione dei servizi e impianti messi a disposizione per l'avvicinamento e il decollo, sugli aerodromi è riscossa una tassa per ogni avvicinamento

quando il servizio di sicurezza aerea è fornito da Skyguide o, sotto la sua responsabilità, dal detentore dell'aerodromo.

² La tassa di avvicinamento è riscossa da Skyguide; quest'ultima può incaricare i detentori d'aerodromo o terzi di riscuoterla.

Art. 15a Basi di calcolo per la tassa di avvicinamento

¹ Le basi per il calcolo della tassa di avvicinamento sono:

- a. il peso massimo ammissibile al decollo dell'aeromobile;
- b. la valutazione periodica dei futuri costi per i servizi e le installazioni.

² Un'altra base di calcolo per la tassa di avvicinamento può essere la capacità di utilizzazione del controllo d'avvicinamento in determinati orari.

³ Per i voli che si servono in misura minore dei servizi della sicurezza aerea, le tasse di avvicinamento sono adeguatamente ridotte previa consultazione delle parti interessate.

⁴ Skyguide determina ogni anno i costi effettivi. Le eccedenze e le insufficienze di copertura dei costi effettivi devono essere compensate.

⁵ I costi dei voli di avvicinamento esenti da tasse sono integrati nelle basi di calcolo.

Art. 16 cpv. 3

³ Il servizio delle tasse di Eurocontrol riscuote la tassa di rotta per conto di Skyguide e gliela versa secondo le disposizioni del suo disciplinamento finanziario.

Art. 16a Basi di calcolo per la tassa di rotta

La tassa di rotta è calcolata in base all'Accordo multilaterale del 12 febbraio 1981⁶ sulle tasse di rotta e alle corrispondenti prescrizioni tecniche.

Art. 18

Abrogato

Art. 19a Disposizioni transitorie concernenti la modifica del 24 gennaio 2001

Il trasferimento dei singoli servizi a Skyguide si svolge a tappe. Deve essere concluso al più tardi entro il 31 dicembre 2003.

II

L'ordinanza è completata con un nuovo allegato conformemente alla versione qui annessa.

⁶ RS 0.748.112.12

III

La presente modifica entra in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2001.

24 gennaio 2001

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Allegato
(art. 2 cpv. 2)

Compiti di sicurezza aerea affidati a Skyguide

- 1 Servizio del controllo del traffico aereo*
- 1.1 Controllo regionale dello spazio aereo svizzero e, nella misura in cui lo prevedano accordi bilaterali, dello spazio aereo estero vicino alla frontiera.
- 1.2 Controllo d'avvicinamento e di decollo per gli aerodromi di Berna-Belp, Ginevra e Zurigo nonché per altri aerodromi designati dall'Ufficio aperti ai voli strumentali o, nella misura in cui lo prevedano accordi bilaterali, per lo spazio aereo estero vicino alla frontiera.
- 1.3 Controllo d'aerodromo per gli aerodromi di Berna-Belp, Ginevra, Lugano e Zurigo nonché per altri aerodromi designati dall'Ufficio aperti ai voli strumentali.
- 1.4 Disciplinamento del flusso del traffico aereo nello spazio aereo svizzero e, nella misura in cui lo prevedano accordi bilaterali, nello spazio aereo estero vicino alla frontiera.
- 2 Servizio d'informazione di volo*
- 3 Servizio d'allarme*
- 3.1 Servizio d'allarme e sostegno delle unità AIS aerodromo nello svolgimento di questo compito
- 4 Servizio delle telecomunicazioni aeronautiche*
- 5 Ufficio di pista dei servizi del traffico aereo (ARO)*
- 6 Servizio d'informazione aeronautica*
- 7 *Servizio tecnico* concernente l'installazione, l'esercizio e la manutenzione delle apparecchiature di sicurezza aerea nonché di altri apparecchi installati da MeteoSvizzera.
- 8 Servizio di calibrazione delle assistenze radio alla navigazione*
- 9 Servizi speciali per la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo*

- 10 *Servizio di valutazione delle procedure di volo* valutazione sistematica delle procedure di rotta, di avvicinamento e di decollo secondo le regole del volo strumentale, nonché loro elaborazione e modifica nella misura in cui tale compito corrisponda ad un'esigenza operativa riconosciuta e i servizi del controllo del traffico aereo vengano effettuati da Skyguide o su incarico di quest'ultima. Nel dubbio, la decisione spetta all'Ufficio.

2445